

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)¹

Art. 1 Prestazione di garanzie 1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, o altre forme di garanzia diretta o indiretta, a fronte di obbligazioni e/o di finanziamenti assunti da società partecipate anche indirettamente dalla Regione, per l'attuazione e lo sviluppo di interventi di rilevante interesse della medesima.

2. La Giunta regionale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie di cui al comma 1 nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

3. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.

4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le garanzie di cui al comma 3, sono autorizzati nel bilancio della Regione appositi stanziamenti.

¹ In B.U. 20 dicembre 2011, n. 51 – Supplemento n. 2.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni al bilancio, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 2 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8. 1. Alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la misura della diaria, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/1995, modificata dalle leggi regionali n. 4/2004, n. 4/2008 e n. 8/2009, è ridotta dell'importo di euro 290,00 (duecentonovanta/00);
- b) *(omissis)*²;
- c) le misure di cui alle lettere a) e b) hanno efficacia fino alla fine della XIV Legislatura.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche. 1. *(omissis)*³

² Modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2.

³ Aggiunge il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

2. *(omissis)*⁴

3. *(omissis)*⁵

4. *(omissis)*⁶

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo valutati in euro 16 milioni si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005.

6. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 e nei limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 4 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche. 1. *(omissis)*⁷

2. *(omissis)*⁸

3. Fino all'entrata in vigore della disciplina provinciale prevista dai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli

⁴ Aggiunge il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁶ Modifica il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1

⁷ Sostituisce l'art. 19 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

⁸ Modifica il comma 5 dell'art. 40 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

articoli 19 e 40 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche nel testo previgente.

4. (*omissis*)⁹

Art. 5 Unioni di comuni 1. Ai fini dell'ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, la Giunta regionale deve acquisire l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione.

Art. 6 Mobilità inter-enti 1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei Comuni, delle Comunità e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona possono essere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva Provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla Giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla Giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l'ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all'applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.

2. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai Comuni, loro Aziende o Istituzioni, alle Comunità istituite dalla legge

⁹ Modifica il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle strutture oggetto di trasferimento si applica l'articolo 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)].

3. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 2 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle Comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 7 Norme in materia di personale 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all'interno dell'area sono corrisposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale.

2. Il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

3. (*omissis*)¹⁰

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo

¹⁰ Modifica il comma 5 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige”) e successive modifiche 1. (omissis)¹¹

Art. 9 Diritti di segreteria 1. (omissis)¹²

Art. 10 Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi) 1. (omissis)¹³

Art. 11 Società cooperative edilizie 1. (omissis)¹⁴

Art. 12 Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A. 1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome, anche a titolo gratuito, azioni della società PensPlan Centrum S.p.A. fino ad una partecipazione complessiva pari al 2 per cento del capitale sociale.

Art. 13 Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche
1. (omissis)¹⁵
2. (omissis)¹⁶

¹¹ Modifica il comma 116 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

¹² Aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 26 aprile 2010, n. 1.

¹³ Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁴ Sostituisce il comma 2 dell'art. 49 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁵ Sopprime il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

¹⁶ Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

Art. 14 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche 1. (omissis)¹⁷

2. A decorrere dall'esercizio 2012, al finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all'accesso dei cittadini all'intervento previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, si fa fronte con le risorse del Fondo unico previsto dall'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 [Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)] e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche.

Art. 15 Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune 1.

In caso di motivate esigenze, il Comune può disporre, ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l'assegnazione temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal Comune stesso.

¹⁷ Modifica il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

Art. 16 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

